



Ufficio di Segreteria Generale

CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

COMMENTO ALLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 contiene diverse misure urgenti che cercano di affrontare alcuni dei problemi economici e sociali emersi drammaticamente con la crisi legata alla diffusione della pandemia.

L'attuale Decreto contiene la proroga degli interventi definiti precedentemente con il "Cura Italia" e poi con i "DL Rilancio". Si tratta dell'allungamento degli ammortizzatori sociali e della proroga del blocco dei licenziamenti. Due misure che giudichiamo positivamente. Riteniamo infatti necessaria la proroga degli ammortizzatori e il blocco dei licenziamenti alla luce di una situazione di incertezza economica che vede in difficoltà ancora molti settori e utile a sostenere i cambiamenti dell'organizzazione del lavoro dovuti alle misure di contenimento della pandemia. Si dà quindi continuità a un sistema di protezione che è nato con l'ambizione di coprire tutte le situazioni di difficoltà, istituendo quella che per semplicità possiamo definire la "Cassa Covid", accompagnandola con il blocco dei licenziamenti e con un sistema di indennità volte a coprire lavoratori altrimenti non coperti da tutele. Un sistema che indubbiamente ha garantito tutele significative ma che dall'inizio ha evidenziato i propri limiti e che rende necessario un ridisegno del sistema delle protezioni sociali.

In questo quadro, quindi, giudichiamo come positivo l'annuncio da parte del governo di voler procedere con celerità ad un piano di riforma complessiva degli ammortizzatori sociali che, anche tenuto conto del ricorso da parte dell'Esecutivo a Sure e Recovery Fund, non potrà non vedere un forte ruolo propositivo e proattivo delle organizzazioni sindacali nella finalizzazione delle risorse ad essi legate. Tale progetto di riforma dovrà includere, a nostro parere, una rivisitazione dei contratti di solidarietà difensiva, dei contratti di espansione, per favorirne l'implementazione generalizzata e il rilancio, con la finalità di favorire la riduzione/ rimodulazione dell'orario di lavoro, a parità di salario, e la tutela occupazionale, nella fase di transizione del attuale modello produttivo.

Nel giudicare positivamente queste misure non possiamo però rilevare che la data di inizio individuata per la fruizione del nuovo periodo di ammortizzatori sociali, il 13 luglio, lascia scoperta almeno una settimana per quelle aziende che hanno usufruito, senza soluzione di continuità, degli ammortizzatori della fine del mese di

febbraio o nelle prime settimane del mese di marzo.. Questo è un elemento problematico che andrebbe affrontato in sede di conversione.

Nel nuovo Decreto rimangono inalterate le modalità di confronto definite con il "Cura Italia"; eccetto che per i periodi già autorizzati sulle prime nove settimane e che concorrono al completamento delle nuove prime nove settimane, la cui domanda viene direttamente autorizzata da Inps.

Nel Decreto è prevista l'introduzione di contributi addizionali per l'accesso alle seconde nove settimane giustificata dal Governo come misura necessaria per contrastare abusi, che in questi mesi non sono mancati, e in ogni caso sancisce un percorso prioritario di accesso alle risorse, per imprese in reale difficoltà economica. Relativamente ai lavoratori delle ex zone rosse va detto che siamo di fronte ad una disposizione volta a concedere positivamente un ristoro, sebbene ex post, a lavoratori e imprese che per far fronte a quella situazione hanno fatto ricorso nell'immediato, prioritariamente, alle flessibilità contrattuali (smaltimento ferie e permessi, banca delle ore etc).

Giusto e' anche l'incremento delle risorse destinate ai fondi di bilateralità alternativi, di cui all'Art. 27 del 148/2015 in quanto sono note le difficoltà in cui versano i settori "coperti" da questi fondi.

Particolarmente delicata quella del comparto artigiano che rappresenta una percentuale assai alta del nostro tessuto produttivo. Il rifinanziamento è quindi quanto mai necessario per poter continuare a garantire sostegno al reddito a questi lavoratori.

Il nostro auspicio per il futuro, oltre ad un intervento sulle pratiche di rendicontazione e monitoraggio al fine di renderle più snelle, è che non si debba continuare a scontare insopportabili ritardi nell'emanazione dei decreti che determinano l'effettivo trasferimento delle risorse dal Bilancio dello Stato a quello dei fondi.

Come abbiamo detto in precedenza, l'allungamento degli ammortizzatori, che sarebbe comunque utile definire con coperture che arrivino fino alla fine dell'anno, si accompagna con la proroga del blocco dei licenziamenti.

Proprio per la gravità e la delicatezza della situazione economica e sociale riteniamo che vadano respinte eventuali pressioni tese a rimuovere tale misura.

Come CGIL, insieme a Cisl e UIL, abbiamo sempre propugnato la necessità di prorogare il divieto di licenziamento fino a fine anno per consentire una maggiore visibilità sulle dinamiche ancora nebulose della ripresa e ottenere il tempo necessario per elaborare soluzioni alternative alla fuoriuscita dei lavoratori dai perimetri aziendali.

Il risultato all'oggi in nostro possesso, la proroga delle misure con alcune limitate e specifiche eccezioni, è di sicuro positivo ed in continuità con l'originaria finalità solidaristica del blocco, ispirato al secondo comma dell'Art.41 della Costituzione.

L'applicazione di questa norma dovrà essere nel tempo monitorata con attenzione per evitare interpretazioni difformi e soprattutto evitare modifiche peggiorative in sede di conversione in legge, che dovremo cercare di prevenire e tempestivamente contrastare.

L'impianto delle tutele si compone poi con la proroga di una parte delle indennità definite fin dall'inizio della pandemia.

Aldilà' di riconoscere lo sforzo profuso dall'Esecutivo nel cercare soluzioni a tutte le tipologie di lavoratori a vario titolo danneggiati dalle misure di contenimento attuate per arrestare la diffusione del virus Covid19, alcune delle quali, va sottolineato, esplicitamente costruite a seguito di nostre sollecitazioni, suggerimenti, richieste, il sistema di indennità e bonus implementato, evidenzia come non sia più rinviabile una organica riforma degli ammortizzatori sociali improntata a criteri di inclusione, solidarietà, equità e soprattutto universalità.

Ribadiamo pertanto le criticità già evidenziate anche per il DL Rilancio in particolare rispetto all'esclusione delle collaborazioni autonome occasionali e all'impossibilità di accedere alle indennità per le collaborazioni sospese, cui resta precluso, in alternativa, il ricorso alla DisColl.

Segnaliamo altresì che, purtroppo, viene reiterata la discriminazione, già presente nel DL 34, per i somministrati stagionali impiegati nei settori non turistici e stabilimenti termali che sono stati esclusi da indennità.

Lo stesso dicasi per la nuova esclusione attuata nei confronti dei collaboratori autonomi occasionali ai quali viene richiesta l'iscrizione alla Gestione separata Inps ma, in considerazione che molti, compresi tantissimi rider, guadagnano meno di 5000 euro annui, pur pagando le tasse, non possono risultare iscritti all'Inps e quindi, di conseguenza, impossibilitati a percepire alcuna indennità.

In ultimo, nel nuovo provvedimento non sono comprese le partite iva e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla GS Inps da sistema indennitario mentre sono ricomprese le partite iva iscritte alle casse private.

Nel DL agosto trovano poi sviluppo anche alcune misure 'nuove', come le indennità riferite ai lavoratori marittimi.

Se è importante evidenziare come in questo caso ci si rivolga opportunamente ad uno dei settori fino ad ora più trascurati, allo stesso tempo non possiamo non evidenziare come tali misure non corrispondano tuttavia alle aspettative e alle richieste avanzate dalle categorie interessate.

Allo stesso modo è utile evidenziare le modifiche apportate sulla tutela del lavoro nel trasporto aereo, finalizzate a rendere l'accesso all'integrazione salariale straordinaria più flessibile, misure che rispondono all'esigenza di garantire tutele ai

lavoratori coinvolti in crisi aziendali senza prospettive immediate di risoluzione, come quelli di Air Italy.

Il decreto contiene poi altre significative misure in tema di lavoro.

Tra le più significative certamente vanno annoverate quelle a sostegno delle imprese, in termini di decontribuzione.

Vengono infatti previsti sostegni in caso di non utilizzo della cassa integrazione in proporzione alla cassa utilizzata nei mesi precedenti, esoneri contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, esoneri per assunzioni anche a tempo determinato o con contratto stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, un esonero che dovrebbe diventare strutturale per il lavoro al sud.

Le misure di decontribuzione previste hanno ambiti di applicazioni differenti e specificità che vanno valutate anche singolarmente.

Abbiamo avuto modo di specificare anche in sede di confronto con la ministra Catalfo che l'idea di sostenere mediante sgravi contributivi le aziende che possono non usufruire della cassa ci pareva sbagliata e orientata a sostenere anche aziende che sono in grado da sole di affrontare la ripresa.

Fra tutte le norme che prevedono la decontribuzione riteniamo, da sempre, le più utili quelle a sostegno delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

La decontribuzione sui nuovi contratti a tempo indeterminato, per come l'intervento ci è stato proposto in sede di confronto, sarebbe dovuta essere solo sulle assunzioni incrementali, elemento che non è confermato dalla stesura della norma. Certamente ricondurre l'incentivo alle sole assunzioni a carattere incrementale avrebbe maggiore significato.

In generale le politiche di decontribuzione se non accompagnate a vincoli finalizzati alla buona occupazione, al contrasto alla evasione e se non selettive, condizionate e monitorate, rischiano di erogare risorse a pioggia senza conseguire una finalità positiva nel medio lungo periodo.

Significativi sono anche gli interventi in materia di contratti a termine, dove si prevede sia l'allungamento fino al 31 dicembre del Periodo entro cui i contratti a termine possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causale, sia l'abrogazione del comma 1 bis introdotto con il decreto Rilancio che prevedeva che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato anche in regime di somministrazione veniva prorogato di una durata pari al periodo di sospensione della attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

La possibilità di prorogare i contratti a termine anche in assenza di causale era fra le richieste avanzate insieme a Cisl e Uil e trova la sua ratio nell'intento di certo

positivo ma forse tardivo di impedire che il costo della crisi si scarichi esclusivamente sui CTD, tenuto conto della proroga del blocco dei licenziamenti. Le due norme vanno politicamente tenute assieme, in quanto anche questa deroga temporanea, ha il precipuo fine di salvaguardare l'occupazione.

Resta per noi, comunque, una norma da valutare nella straordinarietà della situazione che si è determinata.

Potrebbe invece determinare effetti piuttosto problematici per le proroghe già determinatesi, l'abolizione della ulteriore tutela prevista in sede di conversione del DL 34/2020 in legge, che sterilizzava per apprendisti e contratti a termine, i periodi di sospensione dovuti al ricorso ad ammortizzatori Covid19, sancendone de facto il prolungamento.

La disposizione in oggetto non era particolarmente precisa ed aveva determinato numerose richieste di chiarimento ma anch'essa aveva una ratio condivisibile in quanto orientata a mantenere collegati al posto di lavoro i lavoratori con contratti di apprendistato o a termine.

Particolarmente apprezzata è anche la continuità dell'allungamento dei periodi di Naspi e di Discoll per coloro che stanno per terminarne il periodo di fruizione .

Tuttavia la norma continua a non sciogliere alcune criticità da noi sollevate, come il riferimento alla ultima mensilità (la più bassa) per determinare gli importi di quelle aggiuntive e il fatto che non venga prevista la facoltà in capo al lavoratore se scegliere o meno di rimanere in Naspi. Quest'ultimo aspetto diventa penalizzante qualora il lavoratore destinatario della tutela debba entrare in quiescenza.

Il decreto prevede , per l'anno 2020 il raddoppio del limite del welfare aziendale erogabile sotto forma di liberalità, una norma limitata nell'impatto, che però presenta criticità e appare in contraddizione con quanto prodotto negli anni dal Legislatore in materia di welfare. Ricordiamo infatti che il welfare aziendale è stato di fatto, negli ultimi anni, affidato alla contrattazione facilitandone la concessione purché in esecuzione di contratti collettivi.

L'aver raddoppiato, seppur per un solo anno, il tetto massimo delle liberalità che il datore di lavoro può concedere "esentasse" unilateralmente al dipendente, pare voler significare che, in un contesto di crisi, le forme di premialità vengono svincolate dalla produttività, dal benessere organizzativo, dall'efficienza, per tornare allo status di "regalie".

Il decreto introduce infine anche ulteriori disposizioni a correzioni dei provvedimenti precedenti in merito alle procedure concorsuali . Occorrerà, in fase di conversione, individuare tutte le ulteriori soluzioni necessarie per semplificare e accelerare le procedure assunzionali, soprattutto per quei settori che richiedono un urgente incremento di personale in virtù della situazione di emergenza . Preoccupa, infatti, che si preferisca l'accesso di personale non stabile per esempio nel Ministero

dei beni culturali, così come previsto dall'articolo 24 del decreto, a soluzioni che dovrebbero affrontare al più presto ed in modo strutturale il problema del pensionamento di tantissimi dipendenti dello stesso Ministero.

Così come preoccupa la scarsità di risorse destinate al mondo della cultura. Questo è uno dei settori maggiormente colpiti dai provvedimenti assunti per contenere la diffusione della pandemia. Al tempo stesso è un settore, come tutti riconoscono, di straordinaria importanza per lo sviluppo economico e civile del Paese. Proprio per questo sarebbero necessari maggiori e più consistenti investimenti.

Sono previsti, poi, interventi che riguardano territorio, infrastrutture, industria. Riteniamo positivo che il Decreto provveda a rafforzare i finanziamenti relativi alla realizzazione delle piccole opere, della manutenzione del territorio e dell'ambiente nonché alla manutenzione di ponti e viadotti, alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà dei Comuni.

Inoltre consideriamo positivo aver implementato per l'anno 2021 le risorse finanziarie di 500 milioni per i Comuni, e previsto un incremento di 300 milioni di risorse per la progettazione degli Enti Locali per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Sono stanziati per il periodo 2020-2021 ulteriori 100 milioni per il rafforzamento delle aree interne a valere sul fsc programmazione 2014-2020 con copertura attraverso il fondo di rotazione.

E' una norma sicuramente positiva. E' però necessario rafforzare complessivamente la strategia delle aree interne non solo attraverso misure finanziarie ma anche attraverso interventi di sistema in particolare sul versante sanitario e scolastico.

E' condivisibile l'intento di favorire la concentrazione di aziende di servizi ad alta intensità di manodopera e di aziende di interesse economico generale.(Art. 75)

E' inoltre positivo l'incremento previsto di 400 milioni di euro del fondo per l'anno 2020, a sostegno del settore del trasporto pubblico locale e regionale. (Art. 44)

Il fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo da 23 febbraio 2020 al 31 dicembre. Inoltre, l'articolo in questione rfinanzia, per garantirne la continuità, alcune misure di sostegno alle imprese, come le cosiddette "nuova Sabatini" e "nuova Marcora". Occorrerebbe una valutazione d'insieme sull'efficacia di dette misure, sulla base dell'esperienza sin qui realizzata, nell'ambito di un confronto con il governo su politiche industriali e strumenti. Intanto, per ciò che concerne il comma 2 che incrementa la dotazione per i Contratti di Sviluppo, gestiti da Invitalia, sarebbe utile prevedere il coinvolgimento, almeno di carattere consultivo, delle parti sociali nell'ambito dell'iter per la definizione degli Accordi tra aziende e pubblica amministrazione, trattandosi di investimenti considerati strategici per i territori ed il Paese.

Più in generale sul versante del rafforzamento di una politica industriale per le infrastrutture, in vista del Documento Pluriennale di Programmazione e alla luce dei nuovi stanziamenti provenienti dall'UE, serve rafforzare:

1. una capacità di governo politico unitario e di intervento che faciliti il coordinamento delle diverse risorse in campo (ordinarie, programmazione europea-Fondo Sviluppo e Coesione, Next Generation Fund, questo anche al fine di completare le dotazioni), dei diversi livelli istituzionali oltre che dei principali player pubblici e privati lungo l'intera filiera;
2. un ruolo non solo programmatorio ma anche di intervento diretto da parte di grandi realtà industriali a controllo e/o partecipazione pubblica, oltre che in regime concessorio, in grado di trasformare, in scelte e fatti concreti, la "visione di sistema";
3. una valorizzazione del lavoro e dei lavoratori e una politica di crescita qualitativa dell'attuale modello di impresa, basandosi su produzioni ambientalmente e socialmente è più avanzate, su aziende in grado di investire in innovazione, su un sistema di relazioni industriali più partecipative.

Il Capo II del Decreto (art. 27-28) è dedicato alle disposizioni in materia di coesione sociale da attuarsi nel brevissimo periodo – ottobre/dicembre 2020 e a medio lungo termine (periodo 2021-2029). L'unico intervento previsto è l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, anche denominata *Decontribuzione Sud* (art. 27): ai datori di lavoro privati¹ e in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% rispetto al totale dei contributi previdenziali versati (esclusi i contributi e i premi che spettano all'INAIL), se la loro sede si trova in regioni che nel 2018 con un PIL lordo pro capite inferiore del 75% rispetto alla media EU27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Si tratta in pratica di tutte le regioni del Sud, per questo l'intervento viene chiamato *Decontribuzione Sud*.

Di questo intervento i datori di lavoro potranno usufruire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea che finora non ha ritenuto ammissibili tra le spese questi tipi di misure, in quanto considerati 'aiuti di Stato'. Per l'anno 2020 è previsto lo stanziamento di 914,3 milioni.

E' previsto poi entro il 30 novembre 2020 un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) che dovrà definire misure agevolative di decontribuzione, finalizzate ad accompagnare per il periodo 2021-2029 gli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei

1

Tranne per l'agricoltura e il lavoro domestico.

Piani nazionali di Riforma. Il Decreto dovrà contenere indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato europeo unico.

L'altro articolo del Decreto importante per le politiche di coesione territoriale è il numero 28, mirato al rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. In pratica, l'articolo 28 prevede un rifinanziamento di tale strategia. A favore delle aree interne è, infatti, previsto un incremento della dotazione finanziaria sia del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie², sia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per il primo l'aumento ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mentre per il Fondo per lo sviluppo e la coesione sale a 100 milioni di euro per il 2021.

L'emergenza sociale e economica a cui si dovrà far fronte per gli effetti della crisi sanitaria, sia nell'immediato, sia in termini di strategia sul medio-lungo periodo, obbliga a interventi straordinari per contenere soprattutto la perdita di occupazione in aree del Paese, come quelle del Mezzogiorno, storicamente caratterizzate da disoccupazione, specialmente giovanile e femminile, carenze di infrastrutture e fragilità dei tessuti e delle filiere produttive. L'intervento *Decontribuzione Sud* va valutato in quest'ottica e ne va considerato il carattere emergenziale.

Ma proprio in quanto tale, **va inserito in una più ampia strategia di politiche per la coesione sociale e di investimenti pubblici**, che preveda anche un significativo rafforzamento della *capacity building* delle amministrazioni nazionali e territoriali. Inoltre si ritiene che il piano di fiscalità di emergenza sul medio lungo termine **vada gestito attraverso un sistema di premialità che eviti una decontribuzione a pioggia, ma punti a valorizzare cluster e filiere produttive che fanno crescere concretamente i livelli occupazionali. Inoltre, la eventuale decontribuzione alle imprese andrebbe legata al contratto nazionale di lavoro e al contrasto dei contratti pirata.**

Per la CGIL la fiscalità di emergenza da sola non basta, soprattutto se va a drenare risorse dedicate agli investimenti di sistema. Ha un valore soltanto se inserita in un Piano complessivo centrato su riforme su vasta scala. Da questo punto di vista, quindi, occorre capire su quali priorità il governo italiano sta costruendo il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che serve per accedere alle risorse del Recovery Fund anche denominato Next Generation EU.

L'Italia fino a oggi ha mostrato molte debolezze nella programmazione e nell'utilizzo delle risorse europee, in particolare al Sud dove si sono concentrati

2

Questo Fondo governa tutte le operazioni di acquisizione delle risorse che l'Unione europea destina all'Italia e che poi sono trasferite alle amministrazioni locali.

molti soldi, spesso non spesi o usati in modo inefficace. La sfida per il nostro Paese è dimostrare di saper cambiare passo. Dovrà mettere in campo un programma innovativo e perseguibile di politiche e interventi, ma soprattutto dovrà essere capace di realizzarlo, superando quella debolezza nella capacity building delle istituzioni pubbliche che finora ha frenato un utilizzo efficace delle risorse europee. **Capacity building che va rafforzata anche attraverso l'inserimento nelle amministrazioni di profili professionali qualificati, oltre a prevedere percorsi di rafforzamento delle competenze del personale dipendente.** La messa a terra di questo programma potrà contare sulla **fattiva collaborazione del partenariato economico e sociale**, che comprende i soggetti portatori dei bisogni di lavoratori, imprese e cittadini. Le istituzioni pubbliche dovranno dimostrare di coinvolgere decisamente di più questi soggetti, fin dalla fase attuale di definizione del Piano nazionale di ripresa da inviare in Europa nei prossimi mesi, perché la loro partecipazione potrà fare la differenza nella messa a terra di progetti concreti di rilancio del Paese, a partire dal Mezzogiorno.

Gli interventi relativi all'ambito delle politiche di welfare presenti nell'ambito del decreto cosiddetto agosto si limitano essenzialmente al reddito di emergenza e a specifici aspetti della sanità.

Sul reddito di emergenza, all'articolo 23, si prevede la possibilità di richiedere per il mese di maggio una ulteriore quota di 400 euro moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza per i nuclei familiari che nello stesso mese hanno avuto un reddito inferiore alla soglia del beneficio.

Come già evidenziato in occasione dei precedenti decreti e considerato l'andamento delle domande sia sul reddito di cittadinanza che su quello di emergenza sarebbe stato preferibile intervenire con alcune modifiche strutturali della misura per il contrasto alla povertà: sui criteri di accesso legati alla residenza, sulla entità del contributo per i nuclei familiari più numerosi attraverso la modifica della scala di equivalenza e sulla possibilità di aggiornare con maggiore semplicità il reddito ai fini dell'accesso alla misura in ragione delle mutate condizioni economiche del nucleo.

Relativamente alla sanità all'articolo 29 si prevedono alcune disposizioni urgenti per fronteggiare le liste d'attesa sia per prestazioni per ricoveri ospedalieri che attività specialistico ambulatoriale riferite alla mole di attività arretrata non erogata durante l'emergenza.

A tal fine viene autorizzata una spesa di 468 milioni di euro.

L'intento è positivo con il giusto proposito di recuperare attività assistenziali rimaste inevase ma appare insufficiente e difficilmente attuabile nei tempi previsti dal decreto.

Sarebbe stato più opportuno, a nostro giudizio, prevedere adeguati piani assunzioni nell'ambito dei piani regionali per il governo delle liste d'attesa con un investimento straordinario finalizzato al loro abbattimento basato su un'analisi dei fabbisogni del personale.

Assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie in un sistema già duramente provato dalla carenza di organici che peraltro la stessa pandemia ha rivelato.

Sempre in ambito sanitario sono previsti interventi sugli incentivi al personale, all'articolo 30, e per il funzionamento di AGENAS all'articolo 31.

Il Decreto apporta alcune significative modifiche all'articolo 88 del "Decreto Rilancio" istitutivo del Fondo Nuove Competenze. Gli iniziali 230 milioni di euro vengono implementati di ulteriori 200 milioni per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni per l'anno 2021. Viene poi ridisegnato il ruolo del Fondo che non dovrà più solo integrare l'orario di lavoro ridotto con ore di formazione finalizzate alla riconversione/transizione all'interno dell'impresa ma anche a favorire "percorsi di ricollocazione dei lavoratori". Non possiamo non rilevare come, da un lato si voglia investire in maniera consistente su questo istituto, dall'altro se ne modificano le finalità rispetto alle previsioni precedenti. Se infatti il Fondo Nuova Competenze come definito nel DL 34/2020 appariva uno strumento utile a gestire in maniera innovativa le transizioni interne all'impresa dovute all'emergenza sanitaria e al ridisegno di una nuova organizzazione aziendale, più moderna e votata all'innovazione tecnologica, con la previsione del DL Agosto, si apre alla possibilità che lo stesso favorisca l'uscita dei lavoratori dal perimetro aziendale.

In ragione di quest'ultima previsione, diventa più che mai essenziale il vincolo della tenuta occupazionale definita in sede di accordo sindacale aziendale al fine di evitare che uno strumento dalle buone potenzialità si trasformi in una modalità spuria di erogazione di servizi di orientamento e outplacement.

Inoltre sottolineiamo che permangono criticità sulla capacità del sistema dell'apprendimento permanente italiano – avviato in modo debole e disorganico – di fronteggiare con adeguate reti territoriali la domanda di formazione e di servizi di supporto che il Fondo Nuove Competenze attiva. E' necessario affrontare quindi il sistema della governance organizzando reti di soggetti capaci di realizzare percorsi di apprendimento, in questo senso è indispensabile che tutti gli attori istituzionali e territoriali siano coinvolti. Per questa ragioni riteniamo indispensabile un confronto preventivo con i ministeri interessati sia sul sistema di governo del sistema della formazione permanente che sulla definizione delle finalità del FnC così come per le linee guida per la definizione degli accordi collettivi i rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, che devono

stabilire che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Per ciò che riguarda le disposizioni sulla scuola (da Art. 32 a Art. 34) sono finalizzate a "garantire interventi per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e la ripresa delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle misure sanitarie dovute all'emergenza epidemiologica". Le risorse che ammontano a un miliardo di euro e sono finalizzate per la maggior parte ad integrare il fondo per l'emergenza epidemiologica presso il MIUR. Sono previsti 32 milioni nel 2020 e 48 milioni nel 2021 per gli enti locali per l'acquisizione di strutture da destinare all'attività didattica oltre che per stipulare patti di comunità (accordi tra scuole e enti locali o altri enti e associazioni del terzo settore) per per ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo. Inoltre sono previsti. Inoltre 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021 sono finalizzati ad attivare dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, per consentire la sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza, per incrementare del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole per remunerare lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e Ata, per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione. Inoltre viene rifinanziato il Commissario straordinario attraverso il fondo per le emergenze nazionali per interventi a contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Valutiamo positivamente l'incremento di risorse per il sistema scolastico, nonostante ciò sottolineiamo che tale provvedimento risulta tardivo e sostanzialmente a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico. Le carenze del nostro sistema di edilizia scolastica sono ormai ataviche e note: sarebbe necessario da questo punto di vista un piano strutturato di edilizia scolastica che consenta non solo in questa fase di emergenza ma ordinariamente di garantire la necessaria sicurezza. Inoltre riteniamo che siano indispensabili ulteriori risorse economiche per assicurare la possibilità a tutte le scuole di riprendere le lezioni in presenza e in sicurezza.

Nel Decreto è previsto l'incremento delle risorse per le scuole di province e città metropolitane (Art. 48) ma si elimina fra gli obiettivi la messa in sicurezza delle strade, destinando così l'importo complessivo alle scuole. Importante aumentare le risorse da destinare alle scuole ma non devono venire a mancare le risorse per la messa in sicurezza delle strade.

Il decreto in discussione (Art. 50) aggiorna i termini temporali previsti dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), per l'assegnazione di contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, orientati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del

decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni per il 2022, 550 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Viene spostata dal 31 marzo 2020 al 30 settembre 2020 la data entro cui deve essere adottato il Dpcm contenente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi. Il decreto avrà validità per il triennio 2021-2023.

La modifica delle date previste dall'articolo 43 per l'adozione del Dpcm contenente i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi si è resa necessaria in quanto i termini precedentemente previsti erano stati già ampiamente disattesi. Fondi per la rigenerazione urbana con previsione pluriennale rappresentano un'utile iniziativa a livello centrale. Sarà fondamentale che il Dpcm definisca criteri e modalità per un corretto utilizzo da parte degli enti locali. Sarebbe auspicabile che fondi con finalità simili previsti dagli ultimi interventi normativi convergessero in un numero limitato di programmi al fine di non disperdere stanziamenti importanti e di facilitarne l'utilizzo.

Per ciò che riguarda le disposizioni in materia di eventi sismici l'articolo 57, intervenendo in materia di eventi sismici, in primo luogo proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso agli eventi sismici del Centro Italia, susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016, ed a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. La proroga vale anche per i comuni catanesi colpiti dal sisma del 2018

In relazione alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, è concesso per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (e per i cinque anni successivi). Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022. Per queste finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.

Altre previsioni riguardano sospensioni di vario tipo e la previsione di contributi, a carico del Commissario Straordinario, per le attività tecniche per la ricostruzione privata, per l'analisi di risposta sismica locale, per le attività di competenza degli amministratori di condominio per il funzionamento dei consorzi istituiti dai proprietari per interventi unitari e compensazioni, per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi o alla minori entrate a titolo di tassa dei rifiuti (TARI).

Circa il personale interessato alla ricostruzione, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Gli oneri derivanti sono quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021.

Prorogata al 2021 anche la possibilità di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Gli oneri derivanti ammontano a 25 milioni di euro per il 2021.

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

La proroga dello stato emergenza testimonia una situazione che procede ancora molto a rilento, sia in relazione alla ricostruzione privata che, soprattutto, pubblica. Elemento che inficia la possibilità di ripresa dei territori e l'instabilità delle popolazioni coinvolte, ancora in gran numero in condizione di precarietà alloggiativa e senza servizi e infrastrutture ripristinate.

Fondi adeguati devono coprire il periodo ancora necessario per la ricostruzione, ancora difficile da stimare.

Circa il personale, è prevista la proroga dei contratti a tempo determinato e si accenna a stabilizzazioni, possibili a partire da 2022, secondo le disponibilità economiche dei Comuni e quindi senza relativa copertura finanziaria, che resta a carico degli Enti.

Considerando le unità lavorative impegnate da 11 anni nell'attività di ricostruzione a l'Aquila e da 4 anni nelle altre aree coinvolte dal sisma del centro Italia del 2016 e la necessità di tempi ancora lunghi per la ricostruzione, come stimato dagli stessi Uffici speciali, con la conseguente necessità di personale dedicato e professionalizzato, è necessario trovare la copertura finanziaria necessaria a garantire la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, attraverso l'assegnazione alle Pubbliche Amministrazioni delle risorse in forma stabile. Permane la necessità di ripristinare i termini del DURC per congruità in ogni intervento legato alla Ricostruzione sia che si tratti di opere pubbliche che di interventi privati.

E' previsto (Art.74) l'incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

L'articolo modifica le disposizioni introdotte dall'articolo 44 del decreto rilancio per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2. La modifica più sostanziale è quella che incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, da ripartire secondo questo schema: 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2, 150 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2 e 100 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2.

Continua a rimanere poco comprensibile il fatto che dagli incentivi all'acquisto di monopattini elettrici, di biciclette elettriche, di abbonamenti al trasporto pubblico, di servizi di mobilità, continuano ad essere esclusi i residenti in comuni inferiori a 50.000 abitanti, capoluoghi di provincia, regione e città metropolitane.

È positivo lo stanziamento di 90 milioni di euro per un fondo destinato a contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti.

Come avevamo già espresso in merito al decreto rilancio, le disposizioni in questione sono positive ma sostanzialmente insufficienti dal punto di vista ambientale e critiche dal punto di vista dell'equità. Incrementare il fondo per i contributi all'acquisto di auto a basse emissioni di CO2, in sostituzione di auto a più alto impatto di emissioni, è positivo ma ha un impatto limitato. La misura si rivolge ad una platea parziale di beneficiari, escludendo le fasce più povere della popolazione che non possono permettersi l'acquisto di un'auto. La misura potrebbe considerarsi positiva se integrata in un piano, misure e risorse economiche per la mobilità sostenibile, dove la priorità è la mobilità collettiva con il potenziamento e la sostituzione del parco mezzi del trasporto pubblico, la mobilità su ferro, il trasporto intermodale, gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con altri mezzi.

Il Decreto in discussione (Art. 95) contiene misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia. Essa è un'ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a cui sono attribuite tutte le funzioni e le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. L'autorità si occuperà del MOSE, della manutenzione di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico, della gestione e tutela del demanio marittimo lagunare, dell'attività di polizia lagunare, delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, della regolazione della navigazione della laguna, ecc.

Inoltre l'autorità promuoverà lo studio e la ricerca per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di Venezia già istituito con l'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 160 del 2019. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE l'articolo autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 al 2034. Viene nominato un commissario liquidatore, con l'incarico di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale Comar S.c.ar.l., provvedere alla liquidazione delle stesse e assumerne tutti i poteri per una celere esecuzione dei lavori per il completamento dell'opera, che sarà poi consegnata all'autorità. Viene istituito anche un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia e dal Sindaco di Chioggia o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei comuni della laguna.

L'articolo inoltre dispone il divieto alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL e all'attività per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto ma non ancora in esercizio, in tutti i siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» UNESCO, al fine di tutelare l'ambiente, la pubblica sicurezza e l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano di questi siti. Viene istituito un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, per l'erogazione, od un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni già rilasciate ma che saranno dichiarate inefficaci ai sensi delle nuove disposizioni. La disposizione avrà effetti diretti sull'impianto GPL autorizzato ma ancora entrato in funzione a Chioggia.

Infine vengono apportate modifiche alle disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare del DPR 435/199. In particolar per quanto riguarda il trasporto pubblico nella laguna di Venezia, di linea e non di linea, prevede che l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per ciò che riguarda le Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, l'articolo 100 dispone l'estensione di 15 anni della durata delle concessioni marittime, prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 e confermato dal decreto Rilancio, anche alle concessioni su laghi e fiumi e alle strutture per la nautica da diporto. Introduce poi alcune modifiche sui canoni per le

concessioni, stabilendo fra l'altro che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone per l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500.

L'articolo amplia anche ad altri settori l'applicazione delle precedenti norme che hanno prorogato le concessioni balneari, di fatto lasciando a tempo indeterminato in mani private la gestione di un bene comune, pagando un canone esiguo. Anche l'aumento del canone minimo a 2.500 euro annui è l'ennesima conferma dell'iniquità della misura.

Per ciò che riguarda le misure fiscali il Decreto prevede rifinanziamento cashback (Art.73)

L'articolo rifinanzia una misura prevista dalla legge di bilancio 2020 che prevede un rimborso parziale per le spese effettuate con moneta elettronica nell'anno precedente. Tale misura era stata defanziata per destinare risorse all'emergenza Covid. L'articolo prevede risorse per 1,75 miliardi per il 2021.

Il provvedimento è un buon complemento alla lotta all'evasione per sostenere la tracciabilità nei pagamenti. Non può essere considerata sostitutiva di una serie di misure, tra cui l'incrocio delle banche dati (previsto dalla legge di bilancio 2020 ma non ancora attuato) che sono indispensabili per individuare comportamenti illeciti e quindi procedere al recupero di ulteriori risorse.

Inoltre (Art. 97) si dà la possibilità di versare le imposte, la cui scadenza era stata già prorogata al 16 settembre, solo in misura del 50%, con le stesse modalità e rateazione. Il restante 50% potrà essere versato nel 2021 in ulteriori 4 rate.

L'onere è pari a 3,7 miliardi (che dovrebbero essere recuperati nel 2021, salvo provvedimenti di cancellazione)

Si prorogano poi (Art. 98), al 30 aprile 2021 la scadenza per il versamento del secondo acconto competenza 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i contribuenti che abbiano sofferto una diminuzione di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre 2019.

L'onere è pari a 2,3 miliardi (che dovrebbero essere recuperati nel 2021, salvo provvedimenti di cancellazione)

Inoltre (Art. 99) si proroga la sospensione del termine di versamenti e pagamento rate all'ente di Riscossione dal 31 agosto al 15 ottobre 2020. Allo stesso modo sono sospesi i pignoramenti.

In merito alla norma di copertura finanziaria (Art. 114), il dato probabilmente più interessante sembra essere quello sul ricorso al mercato. "Le parole «148.330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «215.000 milioni di euro». " ovvero, dall'inizio delle crisi Covid, l'incremento di emissione di titoli previsto è pari a 67 miliardi.

Contestualmente alla lotta all'evasione fiscale sarebbe importante prevedere un provvedimento che, rispetto agli aumenti salariali contenuti nei contratti nazionali,

prevede un trattamento fiscale agevolato. Ciò consentirebbe di destinare maggiore risorse alle lavoratrici e lavoratori con un conseguente e positivo riscontro sui consumi e sulle domande interne.